



COMUNE DI TOLLEGNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI (L.R. 03.08.2004 n.19)

Articolo 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Con il presente regolamento il Comune di Tollegno intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 36/2001 e dell'art. 7, c. 1 della L.R. 19/2004.

Il presente regolamento si applica agli impianti, ai sistemi ed alle apparecchiature di nuova installazione e alle modifiche delle caratteristiche di impianti esistenti per usi civili, militari e delle Forze di polizia che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz e con potenza superiore a 5 W. In particolare tali disposizioni si applicano agli impianti per telefonia mobile.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'A.R.P.A. e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A., ad eccezione di quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- l'esposizione intenzionale per scopi diagnostici e terapeutici;
- gli apparecchi ed i dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo, a cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della Legge 36/2001.

La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente regolamento all'interno del Comune di Tollegno è consentita nell'ambito del territorio comunale con le limitazioni previste secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli.

Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che negli spazi – aperti o chiusi – di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento comunale.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni, come descritte al punto 2 della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 (di seguito denominata D.G.R.):

2.1. Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.

Aree sensibili:

- singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche);
- singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, *strutture sportive*, baby parking, orfanotrofi e strutture similari);
- residenze per anziani;
- pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

Zone di installazione condizionata:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)) e *i beni culturali, storici e architettonici individuati dal P.R.G.C;*
- c) area definita "centro storico" come da P.R.G.C. (*Nuclei di recupero individuati ai sensi dell'art.24 della L.R. n.56/77 ed aree di vecchio impianto*);
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione:

- a) aree esclusivamente industriali *come individuate in cartografia (aree normative del P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali, prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive)*,
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre

Il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

2.2. Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

Aree sensibili:

- singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche);

- singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, *strutture sportive*, baby parking, orfanotrofi e strutture similari);
- residenze per anziani;
- pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

Zone di vincolo:

- a) area definita "centro storico" come da P.R.G.C. (*Nuclei di recupero individuati ai sensi dell'art.24 della L.R. n.56/77 ed aree di vecchio impianto*);
- b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

Zone di installazione condizionata:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e *i beni culturali, storici e architettonici individuati dal P.R.G.C.*;
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Zone di attrazione:

- a) aree esclusivamente industriali *come individuate in cartografia (aree normative del P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali, prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive)*,
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre

Il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione

Si assumono inoltre le definizioni di cui all'art. 3 della L. n. 36 del 22/02/2001 e all'art. 3 della L.R. n. 19 del 03/08/2004.

Articolo 3 - SITUAZIONE ESISTENTE

La dislocazione degli impianti radioelettrici presenti alla data odierna sul territorio del Comune di Tollegno è riportata negli Allegati al presente regolamento ed è aggiornabile acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 19/2004 tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPAR Piemonte). Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati saranno forniti dall'ARPA, sulla base del proprio archivio informatico.

Articolo 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

4.1. Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Aree Sensibili

L'installazione di impianti di cui al presente articolo è vietata in tutte le Aree Sensibili.

Zone di Installazione Condizionata

L'installazione di impianti di cui al presente articolo è vietata in tutte le Aree di Installazione condizionata di cui ai punti a), b), c) del paragrafo 2.1; è ammessa, secondo le prescrizioni successivamente riportate, nelle Aree di Installazione condizionata di cui ai punti d), e) del paragrafo 2.1.

Zone di Attrazione

Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nell'articolo 8.

Zone Neutre

Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa, nel rispetto delle prescrizioni successivamente riportate.

4.2. Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e radar

Aree Sensibili

L'installazione di impianti di cui al presente articolo è vietata in tutte le Aree Sensibili.

Zone di Vincolo

L'installazione di impianti di cui al presente articolo è vietata in tutte le Aree di Vincolo di cui al punto a) del paragrafo 2.2; è ammessa, secondo le prescrizioni successivamente riportate, nelle Aree di Vincolo di cui ai punti b) del paragrafo 2.2 esclusivamente per gli impianti con potenza efficace in antenna sino a 500 W.

Zone di Installazione Condizionata

L'installazione di impianti di cui al presente articolo è vietata in tutte le Aree di Installazione condizionata di cui ai punti a), b) del paragrafo 2.1; è ammessa, secondo le prescrizioni successivamente riportate, nelle Aree di Installazione condizionata di cui ai punti c), d) del paragrafo 2.1 della D.G.R.

Zone di Attrazione

Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nell'articolo 8.

Zone Neutre

Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa, nel rispetto delle prescrizioni successivamente riportate.

4.3 – Tabelle riepilogative impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

Tab. 1/a – Edifici e aree sensibili (vedi tavole allegate)

N. sito	Tipologia edificio		Installazione vietata
1	Scuola Materna		X
2	Palestra		X
3	Scuola Elementare		X
5	Scuola Media		X
6	Casa di riposo		X
7	Bocciodromo		X
►	Aree sportive – ricreative verdi		X

Tab. 2/a – Zone di installazione condizionata (vedi tavole allegate)

Tipologia dell'area	Classe PRGC	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della D.G.R. (a, b, c, d, e)	
Aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili		a	Installazione vietata
Beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)) e i beni culturali, storici e architettonici individuati dal P.R.G.C	Art. 26 delle N. di A.	b	Installazione vietata
Area definita "centro storico" come da P.R.G.C. (Nuclei di recupero individuati ai sensi dell'art.24 della L.R. n.56/77 ed aree di vecchio impianto)	Art. 26 delle N. di A.	c	Installazione vietata
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia)		d	Installazione condizionata
Aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area		e	Installazione condizionata

Tab. 3/a – Zone di attrazione

<i>Dati identificativi dell'area</i>	<i>Classe PRGC</i>	<i>Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)</i>	<i>Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della D.G.R. (a, b, c)</i>
<i>Area produttiva Filatura</i>	<i>Comparto D3</i>	<i>No</i>	<i>a</i>
<i>Porzione nord-ovest area di rispetto cimiteriale</i>	<i>Area S.P.</i>	<i>No</i>	<i>c</i>

4.4 – Tabelle riepilogative impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

Tab. 1/b – Aree sensibili

<i>N. sito</i>	<i>Tipologia edificio</i>	<i>Installazione vietata</i>
<i>1</i>	<i>Scuola Materna</i>	<i>X</i>
<i>2</i>	<i>Palestra</i>	<i>X</i>
<i>3</i>	<i>Scuola Elementare</i>	<i>X</i>
<i>5</i>	<i>Scuola Media</i>	<i>X</i>
<i>6</i>	<i>Casa di riposo</i>	<i>X</i>
<i>7</i>	<i>Bocciodromo</i>	<i>X</i>
<i>►</i>	<i>Aree sportive – ricreative verdi</i>	<i>X</i>

Tab. 2/b – Zone di vincolo

<i>Tipologia dell'area</i>	<i>Classe PRGC</i>	<i>Tipologia di zona di vincolo secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della D.G.R. (a, b)</i>	<i>Installazione vietata</i>
<i>Area definita "centro storico" come da P.R.G.C. (Nuclei di recupero individuati ai sensi dell'art.24 della L.R. n.56/77 ed aree di vecchio impianto)</i>	<i>Art. 26 delle N. di A.</i>	<i>a</i>	<i>Installazione vietata</i>
<i>Tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.</i>	<i>Aree Edificate Residenziali e miste</i>	<i>b</i>	<i>Installazione condizionata</i>

Tab. 3/b – Zone di installazione condizionata

<i>Tipologia dell'area</i>	<i>Classe PRGC</i>	<i>Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della D.G.R. (a, b, c, d, e)</i>	
<i>Aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili</i>		<i>a</i>	<i>Installazione vietata</i>
<i>Beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)) e i beni culturali, storici e architettonici individuati dal P.R.G.C</i>	<i>Art. 26 delle N. di A.</i>	<i>b</i>	<i>Installazione vietata</i>
<i>Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia)</i>		<i>c</i>	<i>Installazione condizionata</i>
<i>Aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area</i>		<i>d</i>	<i>Installazione condizionata</i>

Tab. 4/b – Zone di attrazione ⁴⁾

<i>Dati identificativi dell'area</i>	<i>Classe PRGC</i>	<i>Presenza impianti (sia di telefonia mobile e telecomunicazioni e sia radiodiffusione sonora e televisiva)</i>	<i>Tipologia di zona di attrazione secondo gli elenchi di cui al punto 2.1 della D.G.R. (a, b, c)</i>
<i>Area produttiva Filatura</i>	<i>Comparto D3</i>	<i>No</i>	<i>a</i>
<i>Porzione nord-ovest area di rispetto cimiteriale</i>	<i>Area S.P.</i>	<i>No</i>	<i>c</i>

Articolo 5 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

5.1. Prescrizioni generali

Nel rispetto dei requisiti radioelettrici prescritti deve essere perseguito per ogni impianto o installazione, sia per i supporti che per i corpi emittenti, il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione devono minimizzare l'intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, utilizzando la miglior tecnologia disponibile.

L'eventuale installazione di impianti su edifici aventi copertura in cemento-amianto sarà autorizzata previa bonifica della copertura tramite l'utilizzo di imprese autorizzate a lavorare su strutture contenenti amianto e nel rispetto delle regole di raccolta e smaltimento in materia.

Fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti sono da porre in aderenza al supporto.

Per i nuovi impianti sussiste, di norma, il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo di intrusione visiva, sui tralicci destinati ad altre funzioni.

Nelle installazioni su palo sono da privilegiare le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforme su elevatore o, ove disponibili, corpi emittenti montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione.

La valutazione di compatibilità urbanistica e paesaggistica è formulata con specifico riferimento all'uso del territorio, tenendo conto delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio, al livello di attuazione delle previsioni di pianificazione, alle potenziali vocazioni alla trasformazione della destinazione d'uso proprie delle diverse parti del territorio.

Le domande di installazione che ricadono nelle zone di installazione condizionata e/o di vincolo (quando ammesse ai sensi dei precedenti punti 5.1 e 5.2) e quelle comprese nell'ambito dell'unità di rispetto paesaggistica prevista dal PRGC (art. 27 delle N. di A.) sono soggette al parere della C.I.E.

5.2. Prescrizioni per le Zone di Installazione Condizionata e per le Zone di Vincolo

La richiesta per le aree di installazione condizionata di cui ai punti d), e) del paragrafo 2.1 e c), d) del paragrafo 2.2 dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto urbano e/o ambientale, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento, in particolare nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D.Lgs. 490/99; negli ambiti in cui è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti, prevarranno le condizioni e/o prescrizioni indicate dagli enti medesimi.

Il Comune, all'interno delle zone di vincolo di cui al punto b) del paragrafo 2.2 può rilasciare l'autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni circa:

- scelta del sostegno;
- soluzioni tecnico – estetiche;

- *altezze massime dal livello di gronda (eventualmente differenziando per tipologia di edificio);*
- *divieto di installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo, di supporto agli impianti;*
- *la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento.*

In seguito alla presentazione dei programmi annuali localizzativi dei gestori, dove si verifichi l'intersezione tra le aree di copertura di due o più impianti indicati dai gestori nell'ambito dei rispettivi piani, ovvero l'intersezione con le aree di copertura di uno o più impianti precedentemente autorizzati, il Comune può invitare i gestori ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli impianti attraverso lo sconfinamento degli stessi e la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti, fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti per legge e dei criteri urbanistico – edilizi di progettazione, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

Sono fatte salve comunque le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Piano (es: codice della strada, vincolo di rispetto aeroportuale, ecc.).

All'interno delle zone di attrazione il regolamento può prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato al punto 8 della D.G.R..

Articolo 6 - PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune (allo Sportello Unico delle attività produttive) e contestualmente all'ARPA, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui all'art. 9 del presente Regolamento e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento (delega allo sportello unico delle attività produttive) e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.

La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con denuncia di inizio attività (DIA) accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 (Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche degli impianti radioelettrici), così come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004, n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale), a eccezione delle procedure semplificate di cui al punto 8.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune (Sportello Unico) procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al punto 7 del presente Regolamento.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della D.G.R. e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In caso di motivato dissenso del Comune o dell'ARPA, è convocata dal Comune (Sportello Unico) entro trenta giorni la Conferenza dei servizi, che si pronuncia entro 30 giorni dalla convocazione.

Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma precedente non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Il Comune (Sportello Unico) rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico presa visione dei programmi localizzativi di cui al punto 4 della D.G.R. presentati secondo le modalità descritte all'art. 10 del presente regolamento; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune (Sportello Unico) può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo solo ed esclusivamente in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Il Comune (Sportello Unico) trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della L.R. 19/2004.

Le opere debbono essere realizzate, pena la decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Articolo 7 - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:

- a. alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b. alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongono la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c. alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d. alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo e delle zone di installazione condizionata (se ammessa), delle zone neutre e delle zone di attrazione, dei seguenti impianti (punto 10 della D.G.R.):
 - impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - impianti microcellulari;
 - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.
- e. alla realizzazione di impianti fissi con potenza in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori, così come indicato nel punto 4.1 della D.G.R., secondo comma.

Articolo 8 - PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Per gli impianti di cui all'art. 7 del presente regolamento si prevedono le seguenti procedure autorizzative o iter semplificati o abbreviati:

- a. DIA, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D.Lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W previsti nell'ambito delle aree di attrazione);

- b. ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003, rispettivamente:
- entro 60 giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - entro 45 giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.
- c. in caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori, così come previsto dall'art. 87, comma 3 del D.Lgs. 259/2003.

Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Articolo 9 - SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. 19/2004, per ogni singola installazione, come indicate dal punto 9 della D.G.R., sono individuate:

- a. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
- b. per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
- c. per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 8 e al punto 10 della D.G.R., inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità di versamento di seguito indicate:

- 1) Comune di Tollegno: versamento tramite conto corrente postale n° 15764137 intestato a Comune di Tollegno Servizio Tesoreria indicando come causale "Versamento oneri istruttoria impianti radioelettrici";
- 2) Provincia di Biella. Per il versamento degli oneri alla Provincia di Biella si dovrà indicare come causale "Per versamento oneri istruttoria impianti radioelettrici di cui all'art. 14 L.R. 19/2004" attraverso le seguenti modalità:

- *Versamento sul c/c postale n. 13792130, intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella, Via Q. Sella n. 12, 13900 Biella;*
- *Bonifico bancario sul c/c bancario n. OB2896206240 ABI: 03268 CAB:22308 c/o Banca Sella Via Lamarmora n. 18 13900 Biella.*

Il Comune provvede a versare ad ARPA, secondo le modalità dalla stessa indicate, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 19/2004, una percentuale pari al 40% della somma versata dal gestore al Comune, in concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo,

Articolo 10 - PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI E PERIODO TRANSITORIO

I gestori devono presentare il programma localizzativo degli impianti entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune e al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura – Servizio Tutela della Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Biella.

1. Contenuti

Il programma deve contenere la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio l'aumento della popolazione utente, la copertura radioelettrica o la qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, c. 3 della Legge Regionale n. 19 del 03/08/2004.

Possono essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui all'art. 4 e alle spese per le attività istruttorie di cui all'art. 9, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 8.

2. Proposte localizzative

Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti, in conformità all'art. 5, punto d).

Il Comune può organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.

3. Modalità di redazione e presentazione del programma

I gestori presentano annualmente entro il 31 dicembre in formato cartaceo (ed elettronico) il programma localizzativo al Comune e in copia alla Provincia di Biella (Settore Tutela Ambientale e Agricoltura – Servizio Tutela della Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche), ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazione del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

4. Clausole di riservatezza

Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'art. 7, c. 2 della L.R. 19/2004 nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Il Comune è inoltre tenuto ad emanare provvedimenti di diniego per le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti non compresi nel programma annuale, o nelle sue integrazioni trimestrali, che non siano ragionevolmente motivate, dal richiedente, con "ragioni di urgenza e indifferibilità". La valutazione di tali ragioni, nel caso siano presenti, sarà parimenti condotta dal Comune seguendo regole di ragionevolezza, motivazione e certezza.

Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del presente regolamento e la presentazione del programma localizzativo, i gestori sono comunque tenuti a rispettare le norme contenute nel regolamento stesso.

Articolo 11 - CONTROLLI

Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla L.R. 07/01/2001 n. 1 e alla L.R. 03/08/2004 n. 19 avvalendosi dell'ARPA.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
- c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'art. 10 e il controllo a campione degli stessi.

Articolo 12 - IMPIANTI MOBILI PROVVISORI

1. Per le particolari esigenze di breve durata e comunque non superiore a mesi sei di cui al successivo comma 2, è ammissibile l'installazione di impianti mobili, intesi impianti emittenti collocati su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibili.

Gli impianti mobili esistenti che non rientrano nelle tipologie previste dal presente articolo dovranno essere rimossi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.

2. La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

- a servizio di manifestazioni temporanee, in tale ipotesi lo stazionamento risulta consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermo restando il tempo tecnico di allestimento e smontaggio;
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune;
- per ragioni di soccorso e protezione civile;
- per prove tecniche ed esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

3. Per i casi di cui al comma precedente deve essere inviata comunicazione all'A.R.P.A., con le modalità indicate dalla D.G.R. 02/11/2004 n. 19-13802, entro 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di allestimento.

4. Le richieste di proroga dovranno essere corredate da relazione che giustifichi la richiesta.

5. E' comunque inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate dall'art. 4, punto 4.1, Tab. 1/a, e dall'art. 4, punto 4.2, Tab. 1/b, del presente Regolamento.

Articolo 13 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN SERVIZIO

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 02/11/2004, n. 19-13802, allegato A e allegato 1 entro sette giorni dall'attivazione.

Articolo 14 - SANZIONI

1. Sono applicate le sanzioni previste dall'art. 15 della L. 22/02/2001 n. 36 e dall'art. 16 della L.R. 03/08/2004 n. 19. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.

2. Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, sono fissate le sanzioni amministrative in base all' art. 3 del "Regolamento Comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore" approvato con deliberazione C.C. n° 42 del 29/11/2006 di cui ai successivi punti:

- per l'installazione o la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l'impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l'assoggettamento ad autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
- per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
- per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto della sanzione di cui ai punti precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
- in caso di omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00;

- le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate. I proventi verranno destinati a finalità di interesse pubblico e ad interventi in materia ambientale.

Art. 15 - PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

Al regolamento sono allegate due cartografie, in scala 1:5.000 per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione (Allegato 1) e per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva (Allegato 2).

Sulla cartografia sono individuate le aree descritte all'art. 4 del presente regolamento, in cui viene suddiviso il territorio comunale, con l'utilizzo di colori differenti.

Art. 16 - ESECUTIVITA'

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Cartografia in scala 1:5.000 per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione;

ALLEGATO 2: Cartografia in scala 1:5.000 per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/03/2008 con atto n. 5;
- E' stato pubblicato all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10/03/2008 al 25/03/2008;
- E' entrato in vigore il 26/03/2008, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo Pretorio dell'Ente.

Tollegno, 26/03/2008

F.to Il Segretario Comunale
Fontanella Dott. Franco